



COMUNE DI
COMMUNE DE
CHAMOIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Frazione Corgnolaz, 11
11020 Chamois (Valle d'Aosta)
tel. +39 0166 - 47134
fax +39 0166 - 47151
comune@comune.chamois.ao.it
www.comune.chamois.ao.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA POSA DI DEHORS SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina gli aspetti estetico-architettonici e di insediamento ambientale fermo restando gli altri regolamenti e norme riferiti all'oggetto quivi trattato.

DEFINIZIONE

1. Si definiscono dehors le strutture temporanee, sia a carattere estivo che a carattere invernale, all'occorrenza rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano e il cui posizionamento può avvenire sia su aree pubbliche che private.
2. Rientrano in tali strutture tutti gli elementi di arredo e le parti tecniche, i mobili e gli elementi che delimitano le strutture.

DURATA E AUTORIZZAZIONI

3. Le strutture temporanee sono sottoposte alle autorizzazioni del Sindaco, che potrà avvalersi del parere della Commissione Edilizia. Qualora tali strutture riguardino immobili o aree sottoposte a vincoli di tutela, l'autorizzazione è subordinata all'approvazione degli organi competenti.
4. L'autorizzazione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza, così come definita nei punti 1 e 2; può essere richiesta per la stagione estiva dal 1° marzo al 31 ottobre, per la stagione invernale dal 1° ottobre al 31 marzo.
5. Le strutture, di cui al successivo punto 15, sono consentite su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree destinate alla pratica dello sci nordico e da discesa definite dalle cartografie tecniche approvate e adottate dall'amministrazione Comunale, nonché alle aree abitualmente utilizzate per gli sport invernali e/o parchi di divertimento e/o percorsi di collegamento tra le aree di cui sopra.
6. Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica indicante le dimensioni, i materiali, il tipo di copertura, il colore. La relazione dovrà in particolare indicare la superficie dell'esercizio commerciale richiedente la concessione;
 - b) pianta in scala 1:50 dove risulteranno indicate chiaramente:
 - le dimensioni rispetto all'esercizio commerciale richiedente;
 - la collocazione dei dehors e delle relative strutture rispetto all'esercizio commerciale;
 - la sezione della strada e/o della piazza e/o dell'area pubblica nella quale la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione dei passaggi pedonali;

- le dimensioni della struttura proposta;
 - il suo ingombro massimo comprensivo di ogni elemento;
 - il posizionamento degli arredi.
- c) prospetti e sezioni dell'insieme della struttura in rapporto all'edificio interessato in scala 1:50.
- d) documentazione fotografica delle aree e degli edifici interessati ed eventuale fotomontaggio d'insieme.
7. In caso di rinnovo dell'autorizzazione tra la stagione estiva e quella invernale e qualora non vengano apportate modifiche alla costruzione temporanea o al contesto in cui essa è inserita, per l'ottenimento di una nuova autorizzazione non è necessario presentare la documentazione di cui al punto 6 ma una dichiarazione attestante la non modificazione dei luoghi e delle strutture .
8. Allo scadere dell'autorizzazione, le aree pubbliche o private, sulle quali erano posizionati i dehors dovranno essere ripristinate alle condizioni precedenti ovvero adeguatamente ripulite. Ferme restando le eventuali norme relative all'occupazione di suolo pubblico, ove il caso, il ripristino o la risistemazione potranno essere garantite mediante polizza fideiussoria o deposito cauzionale.

POSIZIONAMENTO

9. Il posizionamento delle strutture amovibili per dehors può essere o frontistante all'affaccio in strada e/o piazza e/o area pubblica o privata del richiedente, può essere realizzato in cortili o aree interne, nel rispetto dei diritti dei terzi e comunque ad una distanza massima dall'esercizio commerciale di riferimento di 30 m di raggio; nel caso particolare delle piazze o nei siti interessati da vincoli particolari, è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'amministrazione comunale sempre nel rispetto dei diritti dei terzi.
10. L'ingombro delle strutture deve essere posizionato in modo da consentire sia le normali operazioni di soccorso e di transito dei mezzi autorizzati, compreso il traffico merci, sia la continuità del passaggio pedonale e veicolare. Nelle ore di chiusura gli arredi mobili devono essere rimossi o sistemati in maniera che non rechino danno e disordine e impediscano le operazioni di cui al precedente paragrafo. Non è consentito nei periodi di chiusura prolungata l'accatastamento degli arredi che alterino l'assetto e il decoro dei luoghi.

MORFOLOGIA E STRUTTURA

11. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture amovibili per dehors nel loro insieme, dovranno presentare dei caratteri di minimo impatto ed un idoneo inserimento nell'ambiente circostante con particolare attenzione agli elementi di arredo urbano esistenti, alla morfologia del terreno, ai principali materiali costruttivi dell'esercizio principale di riferimento. In particolare la morfologia dei dehors deve rispettare i seguenti requisiti:
- a) avere un'altezza proporzionata a quella della struttura di riferimento;
 - b) avere una superficie massima non superiore a quella dell'esercizio commerciale di riferimento, con una superficie comunque consentita di mq. 50.
 - c) avere una forma geometrica semplice e regolare con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di localizzazione in aree di particolare pregio ambientale;
 - d) le coperture, i paramenti, le strutture verticali, i materiale in genere devono avere il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile con il contesto in cui sono inseriti;
 - e) avere tamponamenti verticali amovibili, in prevalenza trasparenti;;

- f) le scritte e/o il logo di identificazione dell'esercizio devono avere caratteri poco appariscenti e coerenti con quelli utilizzati per le insegne e/o le scritte fisse negli edifici del contesto;
 - g) sono escluse le insegne luminose;
 - h) le pedane sono ammesse al fine di rendere agevole la posa degli arredi. Esse dovranno comunque essere accessibili dai portatori di handicap ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, e compatti. Le intercapedini dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.
12. Le strutture temporanee, dehors devono essere completamente asportabili; in particolare la struttura deve essere di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di tenuta al vento ed ai carichi accidentali. Esse potranno essere ancorate direttamente al suolo salvo l'obbligo di ripristino totale dei sedimi pubblici o privati a concessione terminata, ancorate ad elementi pesanti asportabili purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura, ancorate agli edifici. In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo della pavimentazione o della facciata; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.

MATERIALI ED IMPIANTI

13. I materiali delle strutture temporanee devono essere possibilmente in legno, durevoli, privi di pericolose asperità, pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una adeguata manutenzione in opera. Gli elementi di arredo (esempio tavolini, sedie ecc.) e le attrezzature devono essere omogenei, privi di asperità, pulibili e facilmente rimovibili.
14. Gli impianti in generale ed in particolare quelli elettrici devono rispettare le normative di sicurezza imposte per i locali pubblici. Non sono consentiti attraversamenti aerei nelle posa di cavi sopra la pavimentazione pubblica. I corpi riscaldanti devono avere dimensioni contenute.
15. La struttura temporanea deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) Conformità statica della struttura;
 - b) Conformità tecnica degli impianti installati;
 - c) Autorizzazioni sanitarie;
 - d) Idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - e) Adeguato inserimento di arredi floreali.
16. Le strutture temporanee per dehors sono disciplinate con prescrizioni specifiche, anche diverse da quelle del presente articolo, al momento dell'adozione di piani di arredo urbano di iniziativa pubblica e privata approvati da consiglio comunale.
17. Ove necessario le strutture temporanee per dehors sono disciplinate con prescrizioni specifiche dalla competente soprintendenza regionale ai beni culturali ed ambientali, anche diverse da quelle del presente articolo, nei casi di incompatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica, architettonica e monumentale ai sensi delle vigenti leggi in materia.
18. Con l'adozione da parte del consiglio comunale del presente regolamento le precedenti autorizzazioni e/o concessioni sono da ritenersi revocate.
19. Norma transitoria: si intendono automaticamente rinnovate le concessioni o le autorizzazioni precedentemente concesse che rispettano il presente regolamento. I titolari delle concessioni e/o autorizzazioni hanno tempo 3 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento di presentare idonea documentazione relativa alle strutture temporanee per dehors preesistenti e nel caso si verificassero delle difformità col presente regolamento hanno tempo 6 mesi per adeguare le strutture.
20. Le infrazioni e le irregolarità verranno sanzionate secondo le modalità definite dalle vigenti leggi e normative.

NORME FINALI

Per esigenze particolari ed urgenti l'amministrazione comunale può ordinare l'immediata rimozione delle strutture temporanee dehors di cui al presente regolamento.

In caso di nevicate abbondanti le strutture temporanee dehors, dovranno essere rimosse così come tutti gli arredi (tavolini, sedie mobili ecc.) per consentire le operazioni di sgombero neve. Sono escluse dal presente regolamento le iniziative pubbliche in occasione di fiere, mercatini dell'artigianato tipico, rassegne culturali, gastronomiche, sportive ecc.

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2007.